

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1958

(2^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (54) (D'iniziativa del senatore Sibille) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 17, 19
FRANZA	19
JANNUZZI	18
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	19
VALLAURI, <i>relatore</i>	18

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cerica, Cornaggia Medici, Franza, Gerini, Granzotto Basso, Grava, Imperiale, Jannuzzi, Massimo

Lancellotti, Moneti, Palermo, Sartori, Scarpini, Vallauri e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Russo.

ANGELILLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Sibille: « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della

4^a COMMISSIONE (Difesa)2^a SEDUTA (11 dicembre 1958)

legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, relative ai periodi minimi di comando per gli ufficiali dell'Esercito (indicati nella colonna 3 della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137) — sono identicamente valide per i periodi minimi di attribuzioni specifiche previsti dalla tabella citata.

VALLAURI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, stabilisce: « Per il periodo di due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, è ridotta di due mesi la durata dei periodi minimi di comando quale stabilita per gli ufficiali dell'Esercito nella colonna 3 della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 ».

Con tale norma è stato modificato l'articolo 68 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per un periodo di due anni, talchè è stata anticipata al 31 ottobre la determinazione delle aliquote dei ruoli degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo, come previsto dall'articolo 38 della stessa legge.

Nella formulazione dell'articolo 26 in parola, la riduzione di due mesi è stata riferita ai soli « periodi minimi di comando », ed in conseguenza gli ufficiali dei servizi, per i

quali sono previsti « periodi di attribuzioni specifiche » potrebbero non godere della disposizione e molti di loro perciò verrebbero ad essere esclusi dai normali turni di avanzamento.

Il disegno di legge proposto ha lo scopo di interpretare in via autentica l'articolo 26 della legge esaminata, che ha temporaneamente ridotto di due mesi la durata dei periodi minimi di comando richiesti, per l'avanzamento degli ufficiali, dalla tabella n. 1 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel senso di ritenere compresa in tale riduzione anche la durata dei periodi minimi di attribuzioni specifiche ugualmente considerati nella stessa tabella. Tenuto conto che i periodi di attribuzioni specifiche sono richiesti agli ufficiali dei servizi in corrispondenza dei periodi di comando richiesti agli ufficiali delle Armi, per cui nessun motivo di discriminazione avrebbe potuto animare il legislatore nella formulazione dell'articolo 26, confido che gli onorevoli senatori membri della 4^a Commissione vorranno approvare il disegno di legge proposto che, peraltro, suggerirei venisse stilato più propriamente nel seguente testo che costituisce emendamento sostitutivo:

Articolo unico.

La norma di cui all'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si deve intendere riferita anche alla durata dei periodi minimi di attribuzioni specifiche, quale risulta stabilita per gli ufficiali dell'Esercito, nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

JANNUZZI. Sono favorevole alla sostanza del disegno di legge in discussione; ma per quanto riguarda la formulazione, mi chiedo se sia opportuno approvare un disegno di legge interpretativo, o non sarebbe,

4^a COMMISSIONE (Difesa)2^a SEDUTA (11 dicembre 1958)

piuttosto, consigliabile formulare il testo in un'altra forma, che permetta il suo immediato inserimento nella legge 27 febbraio 1958, n. 295.

PRESIDENTE. Con il provvedimento in discussione si tratta di portare rimedio ad una situazione di disagio in cui versano alcuni ufficiali. Non vorrei che la proposta del senatore Jannuzzi, per quanto apprezzabile, ritardasse l'ulteriore corso del disegno di legge.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'osservazione del senatore Jannuzzi è giusta se riferita al disegno di legge proposto dal senatore Sibille; ma l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Vallauri accoglie e risolve il problema da lui sollevato.

Desidero ringraziare il relatore per la sua relazione, e dichiarare che il Governo è favorevole al disegno di legge nel testo proposto dal senatore Vallauri. Desidero, inoltre, sottolineare l'opportunità che si dia il significato d'interpretazione autentica al disegno di legge, perchè l'intenzione del legislatore, quando fu proposta la legge 27 febbraio 1958, si riferiva al periodo di comando, e per analogia alle attribuzioni specifiche; ma, poichè è questione di una legge eccezionale, non si è potuto dare una interpretazione analogica. Con il testo adesso proposto dal relatore viene stabilito con esattezza il signi-

ficato di interpretazione autentica. Le osservazioni del senatore Jannuzzi, insomma, sono pertinenti, ma penso che il problema sarà adeguatamente risolto allorchè verrà elaborato un testo unico delle leggi in materia.

FRANZA. Vorrei sapere se gli ufficiali che sono tenuti ad espletare un periodo minimo di comando, possono anche essere destinati ad esercitare attribuzioni specifiche.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il periodo di comando si riferisce agli ufficiali che hanno comandi di reparti; le attribuzioni specifiche vanno riferite, invece, agli ufficiali del ruolo servizi: si tratta di due cose affatto distinte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, nel testo proposto dal relatore.

(E approvato).

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari